

DELIBERA N. 21/06/CSP

**Procedimento nei confronti della società' La7 Televisioni S.p.a.  
(emittente televisiva in ambito nazionale La7)  
per la presunta violazione degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005,  
n. 177**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 12 gennaio 2006;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la propria delibera n. 134/05/CSP del 29 settembre 2005, recante "*Atto di indirizzo sull'informazione in materia di "elezioni primarie" per la scelta dei candidati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri alle elezioni politiche 2006*";

VISTE le note a firma dell'on. Giuseppe Giulietti, in qualità di responsabile della comunicazione de "L'Unione" per le elezioni primarie 2005, pervenute in data 16 settembre 2005 (prot. n. 18063/05/NA) e 20 settembre seguente (prot. n. 4997/05/RM), nelle quali si asserisce la violazione degli articoli 3 e 6 della legge 3 maggio 2004, n. 112 da parte delle emittenti televisive nazionali, pubbliche e private, in quanto negli spazi informativi delle concessionarie medesime non è stata rappresentata l'iniziativa relativa alle primarie delle forze politiche che compongono l'Unione per la scelta del candidato Premier alle elezioni politiche 2006, ed, in particolare, l'evento della presentazione delle candidature in data 13 settembre 2005, il tutto con lesione dei principi di pluralismo, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione;

VISTA l'attività di monitoraggio svolta dal Dipartimento vigilanza e controllo (note in data 22 settembre 2005, prot. n. 1431/DVeC/05 e 27 settembre

seguinte, prot. n. 1453/DVeC/05) in riferimento alle circostanze di cui alle predette note;

VISTA la nota in data 23 settembre 2005 (prot. n. U/2000/05/RM) del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio garanzie dell’Autorità con la quale è stato avviato nei confronti della società La7 Televisioni S.p.a., emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale La7, un procedimento d’ufficio, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, per la verifica delle circostanze di cui sopra;

VISTE le controdeduzioni depositate dalla società La7 Televisioni S.p.a. in sede di audizione del 29 settembre 2005 in relazione al procedimento in oggetto, nelle quali è stato evidenziato, in particolare, che:

- l’informazione relativa all’evento oggetto di segnalazione è stata ampia ed esaustiva sull’emittente La7, constando di un numero di servizi superiore alla quasi totalità delle altri emittenti in ambito nazionale: si pensi ai quattro servizi giornalistici andati in onda dal 22 al 28 settembre 2005 nell’ambito della trasmissione dei telegiornali dell’emittente e riguardanti direttamente i candidati alle “primarie” de “L’Unione”;
- dal combinato disposto degli articoli 3 e 7 del Testo unico della radiotelevisione emerge che il principio fondamentale della garanzia della libertà e del pluralismo si traduce per l’informazione nel dovere di esercitare il diritto di cronaca in maniera veritiera, vale a dire obiettiva, completa, leale e imparziale;
- pertanto, l’emittente ha dato ampio risalto, nei propri telegiornali, a tutte le fasi dell’iniziativa promossa dall’Unione e segnatamente in ben 25 servizi, come dimostrato per tabulas, e come documentato dai supporti magnetici audiovisivi, nel periodo dal 26 luglio al 22 settembre 2005;
- infine, il tema delle primarie è stato, altresì, oggetto di numerosi dibattiti nei programmi di approfondimento dell’emittente televisiva La7;

CONSIDERATO quanto disposto dall’articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, che ha sostituito l’articolo 3, della legge 3 maggio 2004, n.112, secondo cui *“Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7, del citato Testo Unico, l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale;

RITENUTO, in particolare, che, ai sensi delle disposizioni vigenti, la garanzia della libertà e del pluralismo dell'informazione fa salva l'autonomia ideativa, produttiva ed informativa delle emittenti televisive, purché questa non dia luogo a disparità di trattamento o a violazioni del principio della completezza dell'informazione;

RILEVATO che dai dati disponibili del monitoraggio delle trasmissioni televisive (citate note del 22 settembre 2005, prot. n. 1431/DVeC/05, e 27 settembre seguente, prot. n. 1453/DVeC/05) risulta che nel periodo dal 25 luglio 2005 a tutto il 21 settembre 2005, l'emittente televisiva La7 ha dato notizia dell'iniziativa relativa alle "elezioni primarie" mediante riferimenti, in prevalenza incidentali, nei telegiornali Tg La7 per un totale complessivo di ventitrè minuti primi e trentuno secondi, e scarsa rilevanza alla presentazione delle candidature alle primarie nelle edizioni del 15 e 17 settembre 2005;

CONSIDERATO quanto disposto dalla successiva delibera n. 134/05/CSP del 29 settembre 2005, recante "Atto di indirizzo sull'informazione in materia di "elezioni primarie" per la scelta dei candidati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri alle elezioni politiche 2006", trasmessa alla società La7 Televisioni S.p.A. con nota del 3 ottobre 2005 (prot. n. U/07752/05/NA), secondo la quale le emittenti televisive pubbliche e private sono tenute a riservare nei programmi di informazione uno spazio adeguato allo svolgimento delle "elezioni primarie" osservando i principi di pluralismo, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione, tenuto conto dell'importanza socio – politica dell'iniziativa in questione, momento collettivo di partecipazione alla fase pre – elettorale che si riconnette all'esercizio del diritto di voto, espressione della sovranità popolare;

RITENUTO di dover verificare l'attuazione di quanto disposto dal citato Atto di indirizzo in applicazione degli articoli 3 e 7, del citato decreto legislativo n. 177 del 2005 fino alla data di svolgimento delle "elezioni primarie", fissata al 16 ottobre 2005, onde poter valutare l'informazione televisiva nell'intero periodo dello svolgimento delle elezioni medesime;

RILEVATO che con successive note del Dipartimento vigilanza e controllo del 6 dicembre 2005 (prot. n. 1943/DVeC/05), del 7 dicembre (prot. n. 1981/DVeC/05) e del 16 dicembre seguenti (prot. n. 2024/DVeC/05) sono stati trasmessi i dati relativi al monitoraggio dell'informazione nel periodo dal 22 settembre al 29 settembre 2005 e dal 30 settembre 2005 - data di pubblicazione dell'Atto di indirizzo - al 16 ottobre 2005 – data di svolgimento delle votazioni relative alle "elezioni primarie", dai quali si evince che l'emittente televisiva La7, relativamente al tema delle elezioni primarie, ha dedicato nei notiziari TGLa7, quanto al primo periodo, spazi informativi per un tempo

complessivo pari a cinque minuti primi e cinque secondi e nei programmi di approfondimento spazi per una durata complessiva di un'ora e tre minuti primi, e nel periodo successivo spazi nei notiziari per un tempo complessivo pari a diciassette minuti primi e cinquantasette secondi e spazi relativi ai programmi di approfondimento per una durata complessiva di due ore, ventotto minuti primi e un secondo;

RITENUTO, per l'effetto, che l'emittente televisiva in questione ha assicurato, nei confronti del soggetto segnalante, un'adeguata rappresentazione, negli spazi informativi, dell'evento delle "elezioni primarie" all'interno della coalizione delle forze politiche del centro sinistra "*l'Unione*", nonché della presentazione delle candidature per la designazione del candidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le elezioni politiche 2006 alla stregua della citata delibera n. 134/05/CSP, recante l'Atto di indirizzo di cui sopra;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **DELIBERA**

l'archiviazione degli atti.

Roma, 12 gennaio 2006

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per il **SEGRETARIO GENERALE**  
M. Caterina Catanzariti